



COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 30/03/2019

OGGETTO

ADOZIONE VARIANTE AL PUC EX ART. 43 CO. 3 LETT A) DELLA L.R. 36/1997 E SS.MM. E II. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ E DEL RAPPORTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 32/2012 E SS.MM. E II. FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME VARA IN SPONDA SINISTRA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI CEPARANA E LA CONFLUENZA CON IL FIUME MAGRA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 09:30, in Bolano, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione ordinaria nelle persone dei Signori:

N.	Nome	Presente	Assente
1	BATTILANI ALBERTO	X	
2	ADORNI PAOLO	X	
3	FANTI CATERINA	X	
4	FERRARINI ELENA	X	
5	RICCIARDI PAOLO	X	
6	MICHI BARBARA	X	
7	BELLONI PATRIZIA	X	
8	VINCENZI LUCA	X	
9	SILVESTRI MASSIMO	X	
10	SCAPPAZZONI PAOLO	X	
11	ACCIAI ENRICO	X	
12	ARZA' ILARIA		X
13	SPADONI MARIA ELISA		X

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali) il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Sani.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO preliminarmente atto che, prima della introduzione del presente punto all'o.d.g., l'Assessore Ferrarini Elena e il Consigliere Silvestri M. hanno comunicato che si asterranno dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della proposta in ossequio al disposto di cui all'art. 78, comma 2, del TUEL (D.Lgs 267/2000) e sono pertanto usciti dall'aula consiliare;

PREMESSO che:

- con D.C.C. n. 54 del 28.12.2002, modificato con successiva D.C.C. n. 6 del 24.02.2003, veniva approvato un accordo programmatico, tra la Società DUE STELLE S.p.a. (oggi ALA S.r.l.), in concordato preventivo in persona del liquidatore giudiziale Sig. Bellavigna Massimo e il Comune di Bolano in persona del sig. Sindaco, per la realizzazione dell'argine maestro in sponda sinistra del fiume Vara;

- a seguito del concordato preventivo Soc. Ala S.r.l. nella persona del Commissario Giudiziale, Dr. Pini Cesare, si assumeva l'onere, anche economico, della stesura, predisposizione e redazione del progetto preliminare relativo al primo stralcio funzionale dell'opera di arginatura in argomento incaricando i professionisti Geom. Turturro Francesco di Bolano (SP) e il Dr. Ing. Guerrieri Daniele di Sarzana (SP) dello studio ITEC Engineering S.r.l. di Sarzana;
- in data 12.12.2016 veniva depositato presso la Regione Liguria il Progetto Preliminare dell'argine di cui trattasi ed il cui quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 475.000,00;
- le Parti convenivano di assicurare la copertura del suddetto importo con le seguenti modalità:
 - o € 140.633,20 dal Comune di Bolano quale quota residua (al netto delle spese di progettazione) del contributo già versato dalla Soc. ALA S.r.l.;
 - o € 100.000,00 da Regione Liguria su fondi ex L.R. 20/2006 assegnati al Comune di Bolano;
 - o € 60.000,00 da Regione Liguria derivanti da economie provenienti da impegni finanziari assunti per la realizzazione delle arginature fluviali in Loc. Bottagna a Vezzano Ligure a seguito del finanziamento concesso dal Dipartimento Ambiente, assegnati al Comune di Bolano;
 - o € 174.366,80 da Soc. Ala S.r.l. quale ulteriore contributo;
- con Decreto del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Spezia n°6455 del 23/12/2016 veniva approvato, sotto il profilo tecnico, il Progetto Preliminare dell'intervento di messa in sicurezza del fiume Vara in sponda sinistra nel tratto compreso tra il ponte di Ceparana e la confluenza con il fiume Magra;
- con nota del Settore Difesa del Suolo della Spezia si richiedeva al Comune di Bolano di rendersi disponibile quale soggetto attuatore del suddetto intervento;
- con nota prot. n°10688 del 27/12/2016 il Comune di Bolano comunicava la propria disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di arginatura sopradetto;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 30 dicembre 2016, veniva approvato, ai sensi dell'art.43 della L.R. 20/2006, il programma annuale degli interventi di Difesa del Suolo nel quale, tra l'altro, è inserito l'intervento denominato "Messa in sicurezza del fiume Vara in sponda sinistra del tratto compreso tra il ponte di Ceparana e la confluenza col fiume Magra nel Comune di Bolano" per un importo complessivo di € 475.000,00, destinando al Comune di Bolano, la somma complessiva di € 100.000,00 per l'intervento sopradetto;
- con nota del Settore Difesa del Suolo della Spezia del 24/01/2017 prot. IN/2017/1257 veniva richiesto al Dipartimento Territorio della Regione la rimodulazione del contributo di € 100.000,00, a seguito di accertate economie sull'intervento di adeguamento dell'argine destro del fiume Vara in loc. Bottagna, assegnando la somma di € 60.000,00 per l'intervento de quo;
- con DGR 1173/2017 del 21/12/2017 la Regione Liguria ha autorizzato la concessione del contributo di € 60.000,00 a favore del Comune di Bolano per il finanziamento dell'intervento di che trattasi quali economie derivanti dai "Fondi provenienti dallo Stato diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità che hanno colpito il territorio della Regione Liguria da dicembre 2009 a gennaio 2010 – OPCM n.3850 del 19/02/2010";

DATO ATTO che:

- con DGC N. 81 DEL 30/12/2017 è stato approvato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, lo schema di accordo di programma tra la Regione Liguria, il Comune di Bolano e la società A.L.A. S.r.l per la realizzazione del suddetto intervento di messa in sicurezza del fiume Vara in sponda sinistra ;
- l'Accordo di Programma sottoscritto fra le Parti prevede la realizzazione di un argine da ubicarsi in sponda sinistra del fiume Vara, poco a monte della confluenza col fiume Magra, finalizzato alla messa in sicurezza di un piccolo comparto industriale nella piana di Ceparana;
- con nota prot. PG/2018/210610 del 26/07/2018, la Regione Liguria – Dipartimento territorio Ambiente infrastrutture e trasporti comunicava alla scrivente amministrazione l'avvenuta attivazione della procedura di VIA regionale V391 "Argini del Fiume Magra", ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm e ii ai fini dell'espressione del parere di propria competenza;
- con nota PG/2018/245665 del 06/09/2018, la Regione Liguria – Dipartimento territorio Ambiente infrastrutture e trasporti ha disposto, a seguito di nota del Responsabile del settore Difesa del Suolo-La Spezia PG/2018/241930 del 04/09/2018, lo stralcio del progetto relativo agli interventi in oggetto in quanto lo stesso non risulta conforme allo strumento urbanistico del Comune di Bolano;

VISTO il progetto preliminare redatto dai professionisti incaricati Geom. Turturro Francesco di Bolano (SP) e il Dr. Ing. Guerrieri Daniele di Sarzana (SP) dello studio ITEC Engineering S.r.l. nell'importo complessivo di € 475.000,00, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione illustrativa
2. Studio di prefattibilità DPR 328-2006
3. Relazione geologica con prove dei materiale Dic. 2009
4. Relazione idraulica
- 4a. Relazione rilievi topografici
5. prime indicazione prestazionali
6. Elenco prezzi
7. Planimetria generale

8. Planimetria di progetto
9. Profilo
10. Sezioni 1
11. Sezioni 2-3
12. Sezioni 4-5
13. Sezioni intermedie
14. Piano particellare
15. Computo metrico
16. incidenza manodopera
17. Quadro economico
18. fascicolo espropri (elenco ditte)

DATO ATTO che:

- il Comune di Bolano è dotato di Piano Urbanistico Comunale il cui iter di approvazione si è concluso con la deliberazione n. 15/2015 di adeguamento del piano Urbanistico Comunale definitivo ai rilievi contenuti nel voto del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia n° 395 in data 02/02/2015, ai sensi dei commi 7 e 8 del previgente art. 40 della L.R. 36/1997 e con la successiva pubblicazione sul BURL del 21/10/2015 dell'avviso di deposito del Piano medesimo a permanente e libera visione del pubblico;
- le aree di sedime interessate dalla nuova arginatura, ricadenti nel territorio del Comune di Bolano, non risultano nella disponibilità dell'amministrazione in quanto di proprietà di soggetti privati e, sotto il profilo urbanistico – edilizio, le stesse non ricadono in area a servizi secondo il PUC vigente;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in particolare:

- l'art. 9 il quale sancisce che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
- l'art. 10, comma 2 il quale sancisce che il vincolo preordinato all'esproprio può essere altresì disposto dandosi espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, comma 2 dello stesso D.P.R. 327/2001;
- l'art. 19, comma 2 il quale sancisce che l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante al piano regolatore generale vigente;

ACCERTATO che l'intervento necessita pertanto di preventiva variante al PUC vigente da approvare con le modalità di cui all'art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm e ii e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 e ss. mm e ii.;

VISTA la Relazione di Variante predisposta dall'Area Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile composta da:

- o Motivazioni e contenuti della variante al PUC vigente ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm. e ii.
- o Variante normativa contenente Stralcio dell'art. 44.2 delle NCC di PUC nel testo vigente e nella variante proposta;
- o Variante cartografica contenente lo stralcio della zona interessata della attuale Tavola SP2 "Struttura del Piano" e della proposta di variante e della attuale tavola SP3 "Sistema delle infrastrutture e dei servizi" e della proposta di variante;

CONSIDERATO che:

- sotto il profilo pianificatorio, l'ambito interessato dall'intervento di che trattasi è ricompreso, con riferimento al vigente PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990, in aree classificate:
 - o sub assetto insediativo: in parte in IS-MA ed in parte in IS-CE
 - o sub assetto vegetazionale: COL-IDS
 - o sub assetto geomorfologico: in parte in MO-B e d in parte in MA ;
- la variante prevede sia una modifica cartografica mediante l'inserimento dell'area interessata dal progetto, ad oggi ricadente in parte in TPA-APP-FPA (art 90 delle NCC), in parte in TNI-PF-Tn (art. 85 delle NCC) ed in parte molto modesta in ARI-ZPC-Cs (art 127 delle NCC) e nel rilevato autostradale, nelle "Zone destinate alle attrezzature ed agli impianti di interesse generale" di cui all'art 44 e seguenti delle NCC ed in particolare nell'articolo 44.2 "Parco fluviale e fascia di rispetto fluviale", che una contestuale modifica normativa del suddetto articolo 44.2;

VISTO che, con note in data 05/02/2019, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, si è provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti proprietari dei terreni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio;

VISTO che nel progetto preliminare viene stimata, in via provvisoria e salvo conguaglio a seguito dell'individuazione in via definitiva delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, la spesa complessiva necessaria per l'acquisizione dei terreni in Euro 50.000,00, che troverà copertura nel quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO altresì che:

- parte dell'area di intervento ricade in area SIC IT1343502 e la variante al piano deve preliminarmente essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 co. 5 della L.R. 36/97 e art. 3 co. 1 lett b e co. 2 della L.R. n. 32 del 10.08.2012;
- l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità è l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 L.R. 32/2012;
- con determinazione n. 474 del 21/11/2018 del responsabile dell'Area Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile è stato affidata alla Soc. EARTH srl la redazione del rapporto preliminare al fine di verificare l'assoggettabilità alla V.A.S. del progetto di "Messa in sicurezza del fiume Vara in sponda sinistra nel tratto compreso tra il ponte di Ceparana e la confluenza con il fiume Magra";

VISTI i contenuti del rapporto preliminare trasmesso dalla Società EARTH srl, acquisito al prot. 2395 del 26/02/2019, da cui risulta che la suddetta variante non è da assoggettare a procedura VAS in quanto la stessa non comporta impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della medesima legge;

PRESO ATTO che, in ordine al procedimento urbanistico finalizzato alla approvazione della variante al PUC e al procedimento ambientale volto alla verifica di assoggettabilità a VAS, è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, Geom. Ciullo Ermanno assunto al prot. 3409 del 20/03/2019;

ACCERTATO che i soggetti competenti in materia ambientale da consultare al fine di acquisirne i pareri per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 co. 4 della L.R. n. 32 del 10.08.2012 sono i seguenti:

- Ente Parco di Montemarcello-Magra;
- Regione Liguria - Vice Direzione e Ambiente;
- Regione Liguria - Settore Parchi e Biodiversità;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale – Ufficio di Sarzana, Bacino del fiume Magra;

RITENUTO:

- che la modifica proposta rientri tra le fattispecie previste all'art. 43 della legge regionale 36/97 e sue ss. mm. ed ii e risulti compatibile rispetto alla descrizione fondativa e agli obiettivi del Piano e conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato;
- di condividere il contenuto del rapporto preliminare e che pertanto la variante non ricada nel campo di applicazione della L.R. 32/2012;
- opportuno esprimere sin d'ora preventivo assenso alla variante al PUC vigente conseguente alla previsione della predetta opera di interesse pubblico con conseguente imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

DATO ATTO che la pratica in oggetto è stata esaminata favorevolmente dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 28/03/2019;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da:

- Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile geom. Bragazzi Lorenzo, in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa-Finanziaria, dott. Ruscelli Diego, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione del Sindaco, il quale, premessa breve ricostruzione storica e richiamato quanto esposto nel corso della seduta della Commissione consiliare Ambiente e Territorio in data 28/03/2019, illustra sinteticamente contenuto e finalità della proposta;

UDITO il Capogruppo del Gruppo di minoranza "Comune Nuovo", Consigliere Scappazzoni P., il quale dà lettura alla parte I del documento denominato "Relazione Consiglio Comunale del 30 marzo 2019" (documento allegato alla presente deliberazione)

UDITO l'Assessore con delega all'Ambiente, Ricciardi Paolo, il quale ritiene doveroso replicare, nonostante le osservazioni contenute nell'intervento del Consigliere Scappazzoni non siano attinenti alla proposta. Precisa che esse solo in parte corrispondono a verità. E' vero che l'Area Parco versa in situazione di difficoltà, è però anche vero che tale situazione non riguarda il solo Comune di Bolano; non corrispondono al vero le critiche di disinteresse in quanto il

Comune, come risulta dagli atti, fa il possibile in termini di controlli e si fa carico della rimozione dei rifiuti; il problema è che, in assenza di un intervento adeguato sui varchi, che non compete al Comune, le criticità si ripropongono e il Comune ne paga le conseguenze. Risulta invece che le forze politiche in cui il gruppo di minoranza si riconosce, che governano la Regione, non abbiano alcuna sensibilità verso la realtà del Parco e le relative problematiche, come dimostrano i rapporti fra la Regione e l'Ente Parco. L'Assessore conclude invitando il gruppo di minoranza ad esercitare azione sensibilizzatrice nei riguardi della Regione.

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale rimane stupito dalla polemica non attinente. Osserva che nessuna proposta è mai pervenuta da parte della minoranza per il miglioramento del Parco. Fa presente che questo Comune ha interloquuto sia con i Comuni limitrofi che con il Parco al fine di trovare soluzioni adeguate ed ha incrementato i controlli. Dichiarò di non accettare critiche di disinteresse verso le problematiche del Parco da posizioni politiche omogenee rispetto al governo regionale.

Non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio comunale, Vincenzi Luca, mette ai voti la proposta.

Dato atto che, al momento del voto, i presenti sono 9 (nove) – (assenti giustificati: Spadoni e Arzà; consiglieri usciti dall'aula prima della trattazione: Ferrarini e Silvestri)

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, essendo 9 (nove) i componenti il Consiglio presenti, tutti votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Rapporto Preliminare redatto dalla Società EARTH srl ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32 del 10.08.2012 da cui risulta che la variante urbanistica non è soggetta a procedura di VAS;
3. Di trasmettere ai sensi dell'art. 13 co. 4 della L.R. n. 32 del 10.08.2012 la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare al fine di acquisirne i pareri entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e specificatamente:
 - Ente Parco di Montemarcello-Magra;
 - Regione Liguria - Vice Direzione e Ambiente;
 - Regione Liguria - Settore Parchi e Biodiversità;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale – Ufficio di Sarzana, Bacino del fiume Magra;
4. Di approvare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. il Progetto di Fattibilità dell'***Intervento di messa in sicurezza del fiume Vara in sponda sinistra nel tratto compreso tra il ponte di Ceparana e la confluenza con il fiume Magra*** redatto dallo Studio ITEC Engeneering Srl di Sarzana, nell'importo complessivo di € 475.000,00, da finanziare con le modalità indicate in premessa;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001 si è provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti proprietari dei terreni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio;
6. Di adottare ai sensi dell'art. 43 comma 3 lett. b) della L.R. 36/1997 per le motivazioni espresse in premessa la Variante al PUC di Bolano, meglio descritta in premessa e nella Relazione di Variante predisposta dall'Area Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile composta da:
 - o Motivazioni e contenuti della variante al PUC vigente ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36//1997 e ss.mm. e ii.;
 - o Variante normativa contenente Stralcio dell'art. 44.2 delle NCC di PUC nel testo vigente e nella variante proposta;
 - o Variante cartografica contenente lo stralcio della zona interessata della attuale Tavola SP2 "Struttura del Piano" e della proposta di variante e della attuale tavola SP3 "Sistema delle infrastrutture e dei servizi" e della proposta di variante;
7. Di dare atto che, come meglio specificato nei suddetti elaborati, la variante adottata:
 - o Non ricade nel campo di applicazione della L.R. n. 32 del 10.08.2012 e ss.mm e ii.;
 - o Non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi di PUC;
 - o È conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato;
8. Di dare altresì atto che, ai sensi degli artt. 9-10 del D.P.R. 08 giugno 2001 n°327, l'approvazione della variante urbanistica al PUC comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dall'opera pubblica;

9. Di pubblicare ai sensi dell'art 43 co. 6 della LR 36/1997 la suddetta Variante, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque potrà prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico;
10. Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile l'adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento.
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del T.U. n. 267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli resi, per alzata di mano, in separata votazione, da 9 (nove) componenti il Consiglio presenti, tutti votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. Enti locali.

Presidente Consiglio Comunale
Vincenzi Luca

IL SINDACO
Battilani Alberto

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Sani

(atto sottoscritto digitalmente)